



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E TENUTA DEL
REGISTRO DELLE BIOGENITORIALITÀ**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 d e l 31/10/2023

Art. 1 – Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità

1. È istituito presso il Comune di Colleferro il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto del minore alla bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la normativa vigente in materia di anagrafe di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di diritto civile e comunemente riservata allo Stato, né con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione, in quanto adottato in ottemperanza della [Legge n. 54 del 2006](#) relativa all'affidamento condiviso dei figli.

Art. 2 – Criteri per l'iscrizione del minore al registro

1. Un minore, residente nel Comune di Colleferro, può essere iscritto nel registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei genitori. L'iscrizione è volontaria e la sua mancanza non pregiudica in alcun modo il godimento di diritti da parte del minore e dei genitori. La richiesta comporta, da parte di chi la propone, l'assunzione della piena responsabilità in ordine alla veridicità, correttezza e completezza di quanto dichiarato con riferimento alla responsabilità genitoriale, nonché l'impegno a tempestivamente comunicare successive variazioni. Il genitore che non sia titolare della responsabilità genitoriale non può chiedere l'iscrizione nel registro. Per godimento della responsabilità genitoriale si intende che il genitore non sia stato dichiarato sospeso o decaduto dalla stessa con provvedimento giudiziario e che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari di natura restrittiva nei confronti del minore per il quale si richiede l'iscrizione o dell'altro genitore.
2. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi manterrà un'unica residenza, ma risulterà altresì domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori per tutte le finalità di natura amministrativa riguardanti il minore, ivi comprese le comunicazioni ad esso relative.
3. Per raggiungere i fini di cui al precedente comma, sono annotate nel registro le residenze di entrambi i genitori.

4. La domanda di iscrizione del minore nel registro può essere presentata agli sportelli dell'ufficio anagrafe dai genitori anche disgiuntamente.

5. Nei casi in cui la domanda di iscrizione del minore nel registro sia presentata da uno solo dei genitori, l'ufficio anagrafe comunicherà all'altro genitore l'avvenuta richiesta di iscrizione unitamente al modulo contenente la dichiarazione di presa d'atto all'iscrizione nel registro del proprio figlio e lo inviterà a produrre eventuali motivi ostativi all'iscrizione stessa. Qualora questi non produca, entro il termine di giorni 30, idonea documentazione utile a rigettare la richiesta presentata dall'altro genitore né rinvii la dichiarazione sottoscritta di presa d'atto, l'istanza di iscrizione si intenderà formalmente accolta.

6. Nel caso in cui uno dei genitori abbia già residenza in altro Comune, o la acquisisca in seguito, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare comunicazione al suddetto Comune dell'iscrizione del minore al registro.

7. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Collesferro da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.

8. Prima della presentazione della richiesta per l'iscrizione del minore nel registro o contestualmente ad essa, il genitore riceve le informazioni sul trattamento dei dati personali di cui agli artt.13 e 14 del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) con le quali viene informato che il Comune procederà alla comunicazione, su specifica richiesta, dei dati contenuti nel registro dagli enti, istituzioni o ordini professionali, che possano o debbano interagire con la vita del minore.

Art. 3 – Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale si dia atto delle dichiarazioni rese dal genitore o dai genitori ai fini dell'iscrizione del figlio minore nel registro.

2. L'attestazione potrà essere consegnata solamente ai soggetti direttamente interessati.

3. L'attestazione rilasciata su richiesta dei genitori potrà essere utilizzata per le finalità del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Art. 4 – Cancellazione dal registro

1. Il genitore che abbia richiesto l'iscrizione del figlio minore nel registro può sempre richiederne la cancellazione.

2. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione del minore nel registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

3. Al fine di tutelare il minore, è dovere di ciascuno dei genitori comunicare tempestivamente al Comune e alle istituzioni interessate i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.

Art. 5 – Azioni di informazione e promozione del Comune

1. Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione attraverso i canoni istituzionali del presente Regolamento sulla natura e le finalità del registro comunale per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. Il Comune ha facoltà di rendere disponibili e comunicare agli enti, istituzioni e ordini professionali di cui all'art. 2, comma 8 del presente Regolamento, i dati contenuti nel registro al fine di agevolare i contatti con i genitori del minore in ordine ai doveri da assolvere, ai servizi di cui usufruire o alle azioni da comunicare.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. I dati contenuti nel registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità sono trattati nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) e al [D.Lgs. 196/2003](#).
2. Il trattamento dei dati del minore non richiede il consenso del genitore nel caso in cui lo stesso sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, come indicato nel precedente art. 1, o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Pubblica Amministrazione, titolare del trattamento.
3. Il Comune mette in atto adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'art.32 del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) nelle comunicazioni dei dati personali contenuti nel registro al genitore, enti, istituzioni, ordini professionali che interagiscono con la vita del minore.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, con determinazione dirigenziale si dovrà provvedere all'organizzazione del registro, alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione e alla predisposizione della modulistica necessaria.
-